

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 05

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/03/2003 n. 05

LEGGE N.05 del 2003 - Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

INDIRIZZI REGIONALI PER LA

RAZIONALIZZAZIONE E

L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE

DISTRIBUTIVA CARBURANTI

CAPO I

Articolo 1

(Finalità)

1.

La Regione, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001 (approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, con la presente legge detta gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico.

CAPO II

OBIETTIVI E CONTENUTI

Articolo 2

(Rinvio ad atto amministrativo)

1.

La Regione, sentite le rappresentanze degli enti locali, la Commissione consiliare competente e le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento amministrativo contenente:

a)

l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

b)

la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;

c)

la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti;

d)

l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e)

l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti;

f)

la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità di cui all'allegato del decreto ministeriale del 31 ottobre 2001;

g)

l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;

h)

l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;

i)

l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività "oil" e "non oil".

Articolo 3

(Definizioni)

1.

Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine e miscele di olio lubrificante, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

2.

Si intendono per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi:

– benzine e miscele di olio lubrificante;

– gasolio;

– GPL;

– metano;

– ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA).

3.

Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie.

4.

Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento ed impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza limitazioni di orario, così come disciplinati dall'articolo 5.

5.

Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

Esso è composto da:

a)

una pompa o un sistema di adduzione;

b)

un contatore o un misuratore;

c)

una pistola o una valvola di intercettazione;

d)

le tubazioni che lo connettono;

e)

i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997 n. 413 (misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene) e al successivo decreto ministeriale 20 gennaio 1999 n. 76 (regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

6.

Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

7.

Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature - a moneta e/o lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

8.

Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

9.

Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI

IMPIANTI STRADALI

Articolo 4

(Nuovi impianti)

1.

I Comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della normativa statale e nel rispetto delle norme e dei criteri emanati dalla Regione.

Articolo 5

(Tipologie nuovi impianti)

1.

Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dagli atti amministrativi di cui all'articolo 2.

2.

I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59). La titolarità delle licenze per le attività commerciali spetta al gestore dell'impianto. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.

La Regione potrà stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

3.

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario, sulla base di quanto stabilito dai provvedimenti amministrativi regionali, nelle aree dagli stessi individuate, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi precedenti. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

Articolo 6

(Modifica degli impianti)

1.

Costituisce modifica all'impianto:

a)

aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b)

variazione del numero di colonnine;

c)

sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d)

cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e)

variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f)

installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g)

installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h)

detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

i)

detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

l)

trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2.

Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

3.

Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a semplice comunicazione e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a semplice comunicazione.

4.

Nel caso di modifica di cui alla lettera f) del comma 1 alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5.

Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato.

CAPO IV

IMPIANTI DI GPL, METANO, AD USO

PRIVATO, LACUALI E MARINI,

CONTENITORI MOBILI

Articolo 7

(Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto e loro localizzazione)

1.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti su cui si intende aggiungere GPL devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2.

Articolo 8

(Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)

1.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, e al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente, gli impianti su cui si intende aggiungere gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2.

Articolo 9

(Impianti autostradali)

1.

Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto le autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dalla Regione nel quadro della programmazione territoriale regionale.

Articolo 10

(Impianto di distribuzione ad uso privato)

1.

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio con almeno 5 automezzi, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

2.

L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con almeno 5 automezzi è rilasciata alle stesse condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

3.

Per gli impianti esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale entro sessanta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.

Articolo 11

(Impianti lacuali e marini)

1.

Gli impianti lacuali e marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative ed anche in deroga ai criteri stabiliti dalla presente legge e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

Articolo 12

(Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)

1.

Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale autocertificazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

2.

Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.

3.

Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Articolo 13

(Sportello Unico)

1.

Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.

2.

Nei Comuni in cui non è operante lo Sportello Unico si ricorre alla procedura ordinaria.

CAPO V

COLLAUDO

Articolo 14

(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1.

Il collaudo periodico quindicennale è predisposto dal Comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

2.

I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo predisposto dal Comune.

3.

I nuovi impianti e le parti modificate non possono essere posti in esercizio prima che il titolare dell'autorizzazione abbia fornito al Comune idonea autocertificazione attestante il rispetto del progetto approvato ovvero il rispetto delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.

4.

Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dalla Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.

5.

Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

CAPO VI

SISTEMA INFORMATIVO

Articolo 15

(Sistema informativo e Osservatorio)

1.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2.

A tal fine i Comuni, i titolari dell'autorizzazione e l'UTF trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.

3.

La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di carburanti, di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

a)

alla programmazione regionale nel Settore;

b)

a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;

c)

alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4.

A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5.

L'Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio interregionale che verrà costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

CAPO VII

INCENTIVI

Articolo 16

(Contributi per impianti in zone carenti di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate)

1.

La Regione eroga contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento CEE n.69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001, a soggetti pubblici o privati per le spese relative all'installazione, alla ristrutturazione, alla rilocalizzazione di impianti siti o da ubicare in aree carenti di servizio come definite nella programmazione regionale, nelle seguenti misure:

a)

l'80 per cento delle spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di attrezzature di erogazione e stoccaggio;

b)

il 50 per cento delle spese necessarie per la predisposizione dell'area.

2.

A tal fine i soggetti interessati presentano alla Regione domanda di contributo corredata da:

a)

progetto esecutivo dei lavori;

b)

computo metrico estimativo con allegati preventivi di spesa riguardanti gli impianti;

c)

relazione tecnica;

d)

copia dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto ovvero da copia della domanda volta ad ottenerla.

3.

La Regione concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori.

4.

Le domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi conservano la priorità temporale fino ai due anni successivi alla data della loro presentazione.

5.

Le modalità, i termini di presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi vengono stabiliti con successivo provvedimento amministrativo.

6.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore senza limitazioni di orario nelle aree carenti di servizio e in quelle territorialmente svantaggiate.

7.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.

CAPO VIII

SOSPENSIONI, SANZIONI, DECADENZA

Articolo 17

(Sospensione dell'attività)

1.

Per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza il Sindaco può disporre la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Sindaco può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Articolo 18

(Altre sospensioni)

1.

L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti può essere sospeso, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2.

Nei casi di impianti stradali ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi l'anno.

Articolo 19

(Sanzioni amministrative)

1.

L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2.

L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

3.

Chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, deve essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

4.

L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.

5.

Alle sanzioni previste dal presente articolo si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Articolo 20

(Decadenza dell'autorizzazione)

1.

L'autorizzazione decade:

a)

qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità non sanabile da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito dagli atti amministrativi regionali;

b)

per chiusura volontaria;

c)

qualora il titolare non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal Comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;

d)

qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

2.

Nelle procedure previste dal presente articolo il Comune si attiene alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Disposizione transitoria)

1.

Le istanze complete presentate almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego sono autorizzate sulla base della normativa precedente.

Articolo 22

(Abrogazione di norme)

1.

La legge regionale 30 gennaio 1995 n. 8 (subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione e loro disciplina) è abrogata.

Articolo 23

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a)

utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 50.000,00 in termini di competenza dalla UPB 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;

b)

iscrizione di euro 50.000,00 in termini di competenza all'UPB 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

c)

utilizzo dello stanziamento iscritto all'UPB 15.102 "Interventi per lo sviluppo del commercio".

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2003

___Num:0005

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:2003